



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

di concerto con il Ministro della difesa (TRENTA)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA)

**e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(CENTINAIO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2019

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della
Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere
tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10
e il 24 aprile 2017

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	7
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	10
Disegno di legge	»	11
Testi dello Scambio di note in lingua ufficiale e facente fede .	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo di convenzione proposto dalla Commissione italo-svizzera per la pesca risulta aderente ai principi originari enunciati in quello attualmente in vigore, oltre che migliorativo rispetto ad alcuni aspetti che riguardano, in particolare: una più precisa definizione dei limiti territoriali di applicazione (articolo 1), una ripartizione più pertinente e funzionale sia dei compiti della Commissione e dei Commissari (articolo 2) che delle materie affidate al Regolamento di applicazione (articolo 4).

Degne di nota e di riflessione risultavano, inoltre, le implicazioni segnalate dalla Commissione riguardo alle profonde lacerazioni dell'assetto qualitativo e quantitativo subite dalla comunità ittica, manifestatasi a seguito delle gravi emergenze che hanno interessato il lago Maggiore nel corso dell'ultimo decennio, quali l'introduzione di specie ittiche alloctone e l'inquinamento da DDT, con conseguenti divieti e riduzioni della pesca.

Da qui trovano giustificazione le proposte della Commissione riguardo all'ampliamento degli interventi, dalla ricerca scientifica (articolo 18), alle pratiche ittiogeniche e di ripopolamento (articolo 19), sulla base di specifiche proposte di spesa della Commissione medesima (articolo 24).

Trattasi di misure appropriate suscettibili, ove sostenute da adeguate risorse, di pervenire ad un recupero equilibrato del popolamento ittico e ad una gestione delle semine di materiale ittico e della pesca mediante criteri fondati su oggettive conoscenze scientifiche.

Da segnalare, infine, il miglioramento delle prescrizioni riguardanti la protezione dell'ambiente in ordine agli interventi vietati o da sottoporre a preventiva autorizzazione

(articolo 14), agli obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale (articolo 15) ed alle semine, che vengano subordinate alla conformità rispetto ad un apposito regolamento (articolo 16).

In particolare, relativamente alle attribuzioni del Commissario, l'articolo 14, comma 2, prevede un parere obbligatorio e vincolante da rendere in ordine a una serie di attività, tra cui si annoverano anche i movimenti terra.

All'articolo 15 è prevista altresì la facoltà per il Commissario di richiedere interventi di ripristino (vale a dire di riparazione primaria) o compensativi di carattere ambientale, nel caso vi sia stato danneggiamento o inquinamento dell'ambiente acquatico, matrice tutelata dalla direttiva 2004/35/CE Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, in materia di danno ambientale.

Al riguardo occorre precisare che i suddetti poteri del Commissario restano comunque circoscritti all'attività di pesca, che costituisce oggetto specifico della Convenzione.

Anche alla luce della circostanza, nel testo proposto è espressamente previsto che tali poteri siano esercitati conformemente a quanto previsto dall'ordinamento nazionale, e resta inteso che, in caso di verifica di danno ambientale, le relative azioni giudiziarie, sia in sede civile che penale, saranno esercitate in via esclusiva dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come previsto dalla parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in un contesto in cui il Commissario, in quanto organo statale, potrà comunque farsi parte attiva presso il Ministero e, se del caso, for-

nendo il proprio supporto al fine del promozione delle predette azioni.

La proposta di modifica della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, firmata a Roma il 19 marzo 1986, è la conclusione di un intenso lavoro congiunto tra l'Italia e la Svizzera svolto nell'ambito della Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP) allo scopo di aggiornare e ottimizzare le norme internazionali che regolamentano la gestione del popolamento ittico dei due grandi laghi prealpini, Maggiore e Lugano, e del fiume Tresa.

L'adeguamento dell'aspetto legislativo è infatti fondamentale per il rispetto delle finalità della Convenzione, che, come si legge in premessa al documento che la sancisce, è di « contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico »; « assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere » e ciò, nell'ordine, per « favorire lo sviluppo delle categorie che direttamente e indirettamente operano nel settore della pesca professionale » e « consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva intesa come espressione del tempo libero ».

L'obiettivo della proposta di modifica della Convenzione italo-svizzera in questione è dettato dall'esigenza che la Convenzione debba ormai adeguarsi alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'affacciarsi di problemi ed esigenze in passato sconosciuti, nonché alla necessità di conferire un ordinamento più agile per realizzare le finalità e le prescrizioni della Convenzione stessa. Infatti il rapido evolversi degli attrezzi di pesca professionale e sportiva, e, soprattutto, le modificazioni del popolamento ittico indotte prevalentemente dai processi trofici nei due laghi, ma anche dalla comparsa di specie alloctone per lo più introdotte da pratiche ittogeniche illegittime, richiedono un'attenzione continua sulla normativa comune, che

deve mantenersi costantemente aggiornata per garantire un'effettiva tutela del patrimonio ittico.

Per il raggiungimento di tale scopo le proposte di modifica della Convenzione non cambiano l'impianto normativo precedente ma lo migliorano riorganizzandolo per quelle tematiche la cui regolamentazione aveva mostrato carenze e difficoltà applicative. Le modifiche toccano infatti i seguenti aspetti:

- precisazione dei limiti territoriali di applicazione della Convenzione (articolo 1);

- ripartizione più pertinente e funzionale dei compiti della Commissione (articolo 2) e delle materie affidate al Regolamento di applicazione (RdA) (articolo 4, comma 1);

- eliminazione di norme relative all'uso di attrezzi e sistemi di cattura, resisi ormai del tutto desueti, e che debbono essere vietati o disciplinati nel RdA (articolo 4, comma 2);

- trasferimento al RdA di tematiche gestionali (zone di divieto e limitazioni protettive all'esercizio della pesca) che esigono interventi troppo rapidi e tempestivi per poter essere inclusi nella Convenzione che per sua natura deve contemplare principalmente le linee di indirizzo ed aspetti di principio (articoli 5, 6, 7 e 8);

- definizione del testo di alcune norme in forma più accurata e chiare (articoli 4, 9, 14, 16, 19), nonché di adeguamento alla mutata situazione faunistica del gambero autoctono che resta proibito, mentre viene trasferita al RdA la regolamentazione di cattura e trasporto dei gamberi non autoctoni (articolo 10);

- miglioramento delle prescrizioni riguardanti la protezione dell'ambiente in ordine agli interventi vietati o da sottoporre a preventiva autorizzazione (articolo 14), agli obblighi ittogenici e di ripristino ambientale (articolo 15) ed alle semine, che vengano subordinate alla conformità rispetto ad un

apposito Regolamento delle semine (articolo 16);

– infine, risultano degne di nota e di riflessione le implicazioni segnalate dalla Commissione circa le profonde alterazioni dell'assetto qualitativo e quantitativo subite dalla comunità ittica, manifestatasi a seguito delle gravi emergenze che hanno interessato il lago Maggiore nel corso dell'ultimo decennio, quali l'introduzione di specie ittiche alloctone e l'inquinamento da DDT, con conseguenti divieti e riduzioni della pesca. Da qui trovano giustificazione le proposte

della Commissione riguardo all'ampliamento degli interventi, dalla ricerca scientifica (articolo 18), alle pratiche ittiogeniche e di ripopolamento (articolo 19), sulla base di specifiche proposte di spesa della Commissione medesima (articolo 24). Trattasi di misure appropriate suscettibili, ove sostenute da adeguate risorse, di pervenire ad un recupero equilibrato del popolamento ittico e ad una gestione delle semine di materiale ittico e della pesca mediante criteri fondati su oggettive conoscenze scientifiche.

RELAZIONE TECNICA

Sotto il profilo finanziario, lo Scambio di Note si limita ad aggiungere all'articolo 24 della Convenzione che oltre alle spese inerenti alle attività di ricerca previste dall'articolo 18, saranno erogate dai due Governi su proposta della Commissione anche quelle relative "alle semine e alle pratiche ittiogeniche previste dall'articolo 19". Le procedure per il finanziamento di queste spese non prevedono un impegno economico diretto, in quanto ciascun progetto di ricerca o di semine e pratiche ittiogeniche approvato dalla Commissione dovrà essere di volta in volta sottoposto ai rispettivi Governi per il finanziamento, che verranno autorizzate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Le risorse destinate a finanziare le attività di cui all'articolo 24 della Convenzione del 19 marzo 1986, così come modificata dallo Scambio di note, rimangono invariate nella misura di € 25.822,24 annui. Tali risorse risultano attualmente iscritte a legislazione vigente sul capitolo 4540 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Dall'esecuzione del presente provvedimento, pertanto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

22 MAR 2019



PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1. *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo* – Lo scambio di note di modifica della Convenzione per la pesca nelle acque italo - svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, firmata a Roma il 19 marzo 1986, è la conclusione di un intenso lavoro congiunto tra l'Italia e la Svizzera svolto nell'ambito della Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP) allo scopo di aggiornare e ottimizzare le norme internazionali che regolamentano la gestione del popolamento ittico dei due grandi laghi prealpini Maggiore e Lugano e del Fiume Tresa.
2. *Analisi del quadro normativo nazionale* – Lo scambio di note citato modifica la Convenzione per la pesca nelle acque italo - svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, firmata a Roma il 19 marzo 1986, e la cui ratifica fu autorizzata con legge 22 novembre 1988, n. 530. Tuttavia le modifiche non cambiano il quadro complessivo della regolamentazione della Convenzione in vigore dal 1989, che rimane così invariato nelle sue finalità, nei suoi principi originari e nelle sue regole.
3. *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti* - Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.
4. *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali* - Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.
5. *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali* – L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione* – Non emergono profili di incompatibilità.
7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa* – Trattandosi di modifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.
8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo allo stato dell'iter* – Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.
9. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto* – Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. Contesto normativo comunitario ed internazionale.

10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario* – Le disposizioni in oggetto non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
11. *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto* – Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.
12. *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali* – Le disposizioni in oggetto non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.
13. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto* – Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia delle Comunità europee relativamente ad analogo oggetto.
14. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto* - Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei Diritti dell'uomo.
15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea* – Nessuna indicazione.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso* - Non si introducono nuove definizioni normative.
2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi* - La verifica è stata effettuata con esito positivo.
3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti* – Trattandosi di ratifica di un accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.
4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo* – Non vi sono abrogazioni implicite nel testo normativo, in quanto le abrogazioni recate dallo scambio di note e relative al testo originario della Convenzione per la pesca nelle acque italo - svizzere sono tutte esplicitamente indicate.
5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi l'effetto retroattivo o riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente* – Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.
6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo* – Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione* – L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La Commissione italo-svizzera per la pesca di cui all'art. 2 della Convenzione, come modificata in seguito allo scambio di note in oggetto, elaborerà il Regolamento di Applicazione previsto dalla Convenzione, nonché un regolamento interno della commissione stessa.
8. *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia in oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi* – Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo - svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 19.02.2019


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 20 FEB. 2019

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di note stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Roma, 16 giugno 2008
Prot. 3118/067568

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 19 marzo 1986 tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere.

Durante le deliberazioni del 16 giugno 2008, conformemente a quanto predisposto dall'articolo 2 capoverso 5 della Convenzione, la Commissione mista per la pesca ha adottato un parere proponente la modifica degli articoli della Convenzione come segue:

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica italiana, al fine di assicurare la tutela e la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere, onde:

- contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico,
- favorire lo sviluppo delle categorie che direttamente e indirettamente operano nel settore della pesca professionale,
- consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva intesa come espressione del tempo libero,

stipulano la seguente Convenzione:

Art. 1 cpv. 2

² Agli effetti della presente Convenzione il Lago Maggiore ed il Lago di Lugano hanno termine rispettivamente al Ponte della Ferrovia in comune di Sesto Calende e al Ponte della Dogana di collegamento tra i comuni di Lavena Ponte Tresa in Italia e di Ponte Tresa in Svizzera,

Ambasciata di Svizzera
Via Barnaba Oriani, 61
00197 - R o m a



Art. 2 cpv. 5 lett. c - e

⁵ Alla Commissione per la pesca sono conferiti i seguenti compiti:

- c. elaborare i regolamenti previsti dalla Convenzione, nonché un regolamento interno della Commissione;
- d. raccogliere ed elaborare i dati del pescato e relativi alla pesca;
- e. approntare il bilancio di previsione e il conto consuntivo annuale per le spese comuni.

Art. 3 cpv. 2

² Qualora l'evoluzione della pesca e una futura armonizzazione dei diversi sistemi di patenti e licenze lo rendessero opportuno, la Commissione potrà intraprendere, entro le sue specifiche competenze, i passi necessari a consentire la pesca sul territorio dei due Stati con un'unica patente. Ciò dovrà comunque sottostare all'accordo delle entità amministrative competenti, nonché dei Commissari.

Art. 4 Attrezzi di pesca

¹ Le Autorità competenti dei due Stati, di comune accordo, pubblicheranno il Regolamento di Applicazione della Convenzione comprensivo delle norme per l'esercizio della pesca, dell'elenco degli attrezzi di pesca consentiti e delle zone di divieto e protezione.

² Sulle acque oggetto della presente Convenzione e lungo le loro rive sono vietati il trasporto e la detenzione di attrezzi di pesca e di altri mezzi di cattura non consentiti dal Regolamento di Applicazione, salvo provare che non siano destinati all'esercizio della pesca.

Titolo III

Modalità e esercizio della pesca

Art. 5 Sistemi e modalità di pesca

I sistemi e le modalità di pesca sono disciplinati nel Regolamento di Applicazione.

Art. 6 cpv. 1 e 2

¹ Le aree di foce allo sbocco degli affluenti nei laghi oggetto della presente Convenzione ritenute meritevoli di particolare protezione a tutela della fauna ittica saranno individuate e disciplinate nel Regolamento di Applicazione.

² *Abrogato*

Art. 7 Lunghezze minime dei pesci

Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perché la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, saranno stabilite nel Regolamento di Applicazione, al fine di tutelarne al meglio la riproduzione naturale.

Art. 8 Periodi di divieto

L'estensione temporale dei periodi di divieto di pesca sarà stabilita nel Regolamento di Applicazione in modo da tutelare i periodi riproduttivi delle specie ritenute meritevoli di protezione.



Art. 9 Violazione delle limitazioni protettive

¹ I pesci catturati accidentalmente durante il periodo di divieto nonché quelli che non abbiano raggiunto la lunghezza minima di cattura prescritta per la specie di appartenenza debbono essere rimessi immediatamente in acqua, nel luogo di cattura, con ogni possibile cura.

² I pesci recuperati morti da reti autorizzate durante il periodo di protezione della specie o che non raggiungano la lunghezza minima prescritta debbono essere messi in un apposito contenitore, posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati per la raccolta del pescato. Tali pesci potranno essere utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il proprio consumo familiare.

Art. 10 Pesca dei gamberi

¹ Nelle acque oggetto della presente Convenzione la pesca dei gamberi autoctoni è vietata.

² La cattura ed il trasporto di gamberi non autoctoni saranno regolamentate nel Regolamento di Applicazione.

Art. 13 Autorizzazione alla pesca scientifica

L'Autorità competente di ciascuno Stato può rilasciare a scopo scientifico e didattico autorizzazioni a persone nominalmente indicate per la cattura di pesci anche in deroga a quanto previsto dalla presente Convenzione e dal Regolamento di Applicazione.

Art. 14 Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione

¹ E' vietato smuovere il substrato di fondo ed estirpare o comunque rimuovere la vegetazione acquatica con qualsiasi mezzo, fatti salvi l'uso degli attrezzi di pesca consentiti nel Regolamento di Applicazione e gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità per finalità pubbliche e la balneazione. Sono altresì vietate tutte le operazioni che comportino l'eliminazione dell'associazione vegetale comunemente denominata "canneto".

² Oltre alle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di legge devono essere sottoposte al parere obbligatorio e vincolante del Commissario, o all'autorità da lui delegata, gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità e la balneazione, le operazioni di deviazione, derivazione, prelievo e prosciugamento, nonché le operazioni di pulizia e di sistemazione dei litorali che prevedano estirpazione di piante acquatiche e palustri e movimenti di terra.

³ I manufatti che interrompano o modifichino la continuità del corso d'acqua oggetto della Convenzione dovranno prevedere strutture atte a mantenere il passaggio dei pesci. I relativi progetti devono essere sottoposti al parere vincolante ed obbligatorio del Commissario, o all'autorità da lui delegata.

Art. 15 Obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale

¹ Quanto previsto dall'articolo 14 potrà essere integrato da prescrizioni di obblighi ittiogenici o da interventi compensativi di carattere ambientale.

² Nel caso di accertate infrazioni dei disposti dell'articolo 14 o comunque di manomissione, danneggiamento o inquinamento dell'ambiente acquatico, il Commissario, secondo le procedure del proprio Stato, potrà richiedere a titolo di risarcimento obblighi ittiogenici ed interventi compensativi di carattere ambientale commisurati ai danni provocati, nonché il ripristino della situazione originaria ove ciò sia possibile, con facoltà - in presenza di reati ambientali - di costituirsi parte civile nell'ambito di processi penali.



Art. 16 Semina di materiale ittico

¹ Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuate da enti pubblici, da associazioni o da privati dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Commissario o all'autorità da lui delegata. Sono comunque sempre vietate le immissioni di specie ittiche che non siano già presenti nelle acque italo-svizzere.

² Le specie ittiche seminabili e le altre pratiche ittiogeniche sono definite in un apposito Regolamento delle Semine approvato dalla Commissione. Tale regolamento intende altresì armonizzare i diversi ripopolamenti ittici effettuati da Enti pubblici nel Lago di Lugano, nel Lago Maggiore e nel fiume Tresa tramite una programmazione unitaria tra gli operatori istituzionali dei due Stati che fissi i criteri di ripartizione delle semine sulla base del materiale ittico reciprocamente disponibile presso le piscicoltura svizzere ed italiane.

Art. 19 Stablimenti di piscicoltura

I due Stati si impegnano per le acque di propria competenza, a sostenere le spese occorrenti per l'incremento del patrimonio ittico mediante ripopolamenti e altre pratiche ittiogeniche.

Art. 24 cpv. 2

² Le spese inerenti alle attività di ricerca previste dall'articolo 18 nonché alle semine e alle pratiche ittiogeniche previste dall'articolo 19 saranno erogate dai due Governi su proposta della Commissione.

Art. 25 cpv. 2

² La presente Convenzione si applica nel pieno rispetto degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

L'articolo 27 della Convenzione prevede che i Governi dei due Stati possono, di comune accordo, modificare la Convenzione e che le modifiche hanno luogo con Scambio di Note.

Il Ministero si pregia pertanto di proporre che la presente Nota e la risposta dell'Ambasciata costituiscano l'accordo tra i due Governi in merito alla modifica della Convenzione. Esso entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle Note con le quali le parti si saranno reciprocamente notificate il completamento delle procedure interne previste ai fini dell'entrata in vigore.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Svizzera l'espressione della sua alta considerazione.

Direzione Generale per l'Unione Europea

PER COPIA CONFORME

Cons. Leg. Michele Rossi

Capo Segreteria

Direzione Generale per l'Unione Europea






Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ambasciata di Svizzera in Italia

00258

461.92



L'Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed ha l'onore di accusare ricezione della sua Nota Verbale n° 3118/067568 del 10 aprile 2017 del seguente tenore:

"Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Svizzera ed ha l'onore di fare riferimento alla Convenzione del 19 marzo 1986 tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzerne.

Durante le deliberazioni del 16 giugno 2008, conformemente a quanto predisposto dall'articolo 2 capoverso 5 della Convenzione, la Commissione mista per la pesca ha adottato un parere proponente la modifica degli articoli della Convenzione come segue:

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica italiana, al fine di assicurare la tutela e la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzerne, onde:

- contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico,
- favorire lo sviluppo delle categorie che direttamente e indirettamente operano nel settore della pesca professionale,
- consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva intesa come espressione del tempo libero,

stipulano la seguente Convenzione:

Art. 1 cpv. 2

2 Agli effetti della presente Convenzione il Lago Maggiore ed il Lago di Lugano hanno termine rispettivamente al Ponte della Ferrovia in comune di Sesto Calende e al Ponte della Dogana di collegamento tra i comuni di Lavena Ponte Tresa in Italia e di Ponte Tresa in Svizzera,

Art. 2 cpv. 5 lett. c - e

5 Alla Commissione per la pesca sono conferiti i seguenti compiti:

- c. elaborare i regolamenti previsti dalla Convenzione, nonché un regolamento interno della Commissione;
- d. raccogliere ed elaborare i dati del pescato e relativi alla pesca;
- e. approntare il bilancio di previsione e il conto consuntivo annuale per le spese comuni.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Piazzale della Farnesina 1
R o m a



Art. 3 cpv. 2

² Qualora l'evoluzione della pesca e una futura armonizzazione dei diversi sistemi di patenti e licenze lo rendessero opportuno, la Commissione potrà intraprendere, entro le sue specifiche competenze, i passi necessari a consentire la pesca sul territorio dei due Stati con un'unica patente. Ciò dovrà comunque sottostare all'accordo delle entità amministrative competenti, nonché dei Commissari.

Art. 4 Attrezzi di pesca

¹ Le Autorità competenti dei due Stati, di comune accordo, pubblicheranno il Regolamento di Applicazione della Convenzione comprensivo delle norme per l'esercizio della pesca, dell'elenco degli attrezzi di pesca consentiti e delle zone di divieto e protezione.

² Sulle acque oggetto della presente Convenzione e lungo le loro rive sono vietati il trasporto e la detenzione di attrezzi di pesca e di altri mezzi di cattura non consentiti dal Regolamento di Applicazione, salvo provare che non siano destinati all'esercizio della pesca.

Titolo III**Modalità e esercizio della pesca****Art. 5 Sistemi e modalità di pesca**

I sistemi e le modalità di pesca sono disciplinati nel Regolamento di Applicazione.

Art. 6 cpv. 1 e 2

¹ Le aree di foce allo sbocco degli affluenti nei laghi oggetto della presente Convenzione ritenute meritevoli di particolare protezione a tutela della fauna ittica saranno individuate e disciplinate nel Regolamento di Applicazione.

² *Abrogato*

Art. 7 Lunghezze minime dei pesci

Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perché la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, saranno stabilite nel Regolamento di Applicazione, al fine di tutelarne al meglio la riproduzione naturale.

Art. 8 Periodi di divieto

L'estensione temporale dei periodi di divieto di pesca sarà stabilita nel Regolamento di Applicazione in modo da tutelare i periodi riproduttivi delle specie ritenute meritevoli di protezione.

Art. 9 Violazione delle limitazioni protettive

¹ I pesci catturati accidentalmente durante il periodo di divieto nonché quelli che non abbiano raggiunto la lunghezza minima di cattura prescritta per la specie di appartenenza debbono essere rimessi immediatamente in acqua, nel luogo di cattura, con ogni possibile cura.

² I pesci recuperati morti da reti autorizzate durante il periodo di protezione della specie o che non raggiungano la lunghezza minima prescritta debbono essere messi in un apposito contenitore, posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati per la raccolta del pescato. Tali pesci potranno essere



utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il proprio consumo familiare.

Art. 10 Pesca dei gamberi

¹ Nelle acque oggetto della presente Convenzione la pesca dei gamberi autoctoni è vietata.

² La cattura ed il trasporto di gamberi non autoctoni saranno regolamentate nel Regolamento di Applicazione.

Art. 13 Autorizzazione alla pesca scientifica

L'Autorità competente di ciascuno Stato può rilasciare a scopo scientifico e didattico autorizzazioni a persone nominalmente indicate per la cattura di pesci anche in deroga a quanto previsto dalla presente Convenzione e dal Regolamento di Applicazione.

Art. 14 Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione

¹ E' vietato smuovere il substrato di fondo ed estirpare o comunque rimuovere la vegetazione acquatica con qualsiasi mezzo, fatti salvi l'uso degli attrezzi di pesca consentiti nel Regolamento di Applicazione e gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità per finalità pubbliche e la balneazione. Sono altresì vietate tutte le operazioni che comportino l'eliminazione dell'associazione vegetale comunemente denominata "canneto".

² Oltre alle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di legge devono essere sottoposte al parere obbligatorio e vincolante del Commissario, o all'autorità da lui delegata, gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità e la balneazione, le operazioni di deviazione, derivazione, prelievo e prosciugamento, nonché le operazioni di pulizia e di sistemazione dei litorali che prevedano estirpazione di piante acquatiche e palustri e movimenti di terra.

³ I manufatti che interrompano o modifichino la continuità del corso d'acqua oggetto della Convenzione dovranno prevedere strutture atte a mantenere il passaggio dei pesci. I relativi progetti devono essere sottoposti al parere vincolante ed obbligatorio del Commissario, o all'autorità da lui delegata.

Art. 15 Obblighi ittogenici e di ripristino ambientale

¹ Quanto previsto dall'articolo 14 potrà essere integrato da prescrizioni di obblighi ittogenici o da interventi compensativi di carattere ambientale.

² Nel caso di accertate infrazioni dei disposti dell'articolo 14 o comunque di manomissione, danneggiamento o inquinamento dell'ambiente acquatico, il Commissario, secondo le procedure del proprio Stato, potrà richiedere a titolo di risarcimento obblighi ittogenici ed interventi compensativi di carattere ambientale commisurati ai danni provocati, nonché il ripristino della situazione originaria ove ciò sia possibile, con facoltà - in presenza di reati ambientali - di costituirsi parte civile nell'ambito di processi penali.

Art. 16 Semina di materiale ittico

¹ Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuate da enti pubblici, da associazioni o da privati dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Commissario o all'autorità da lui delegata. Sono comunque sempre vietate le immissioni di specie ittiche che non siano già presenti nelle acque italo-svizzere.



² Le specie ittiche seminabili e le altre pratiche ittogeniche sono definite in un apposito Regolamento delle Semine approvato dalla Commissione. Tale regolamento intende altresì armonizzare i diversi ripopolamenti ittici effettuati da Enti pubblici nel Lago di Lugano, nel Lago Maggiore e nel fiume Tresa tramite una programmazione unitaria tra gli operatori istituzionali dei due Stati che fissi i criteri di ripartizione delle semine sulla base del materiale ittico reciprocamente disponibile presso le piscicoltura svizzere ed italiane.

Art. 19 Stabilimenti di piscicoltura

I due Stati si impegnano per le acque di propria competenza, a sostenere le spese occorrenti per l'incremento del patrimonio ittico mediante ripopolamenti e altre pratiche ittogeniche.

Art. 24 cpv. 2

² Le spese inerenti alle attività di ricerca previste dall'articolo 18 nonché alle semine e alle pratiche ittogeniche previste dall'articolo 19 saranno erogate dai due Governi su proposta della Commissione.

Art. 25 cpv. 2

² La presente Convenzione si applica nel pieno rispetto degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

L'articolo 27 della Convenzione prevede che i Governi dei due Stati possono, di comune accordo, modificare la Convenzione e che le modifiche hanno luogo con Scambio di Note. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si pregia di informare che il Governo della Repubblica italiana ha approvato le suddette modifiche della Convenzione.

Il Ministero si pregia pertanto di proporre che la presente Nota e la risposta dell'Ambasciata costituiscano l'accordo tra i due Governi in merito alla modifica della Convenzione. Esso entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle Note con le quali le parti si saranno reciprocamente notificate il completamento delle procedure interne previste ai fini dell'entrata in vigore.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Svizzera l'espressione della sua alta considerazione."

L'Ambasciata di Svizzera si pregia di confermare che il Consiglio federale svizzero concorda su quanto precede e coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale l'espressione della sua alta considerazione.

Roma, 24 aprile 2017



€ 2,00